



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 28 marzo 2021

Oggetto: Proroga dell'efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 25 marzo 2021 recante *“Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 – Divieto di stazionamento.”*

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

VISTA la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui a far data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Siciliana si applicano le misure della c.d. “zona gialla”; **DATO ATTO** dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

RILEVATO che all'art. 1, co. 5, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita “Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”; **CONSIDERATO** che sul territorio cittadino in base al quadro normativo sopra disposto è possibile ritenere che in alcune aree di fatto si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane comprese le aree prospicienti alle istituzioni scolastiche;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc) per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. 02 marzo 2021, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M.;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 25 marzo 2021 recante Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 – Divieto di stazionamento.

VISTO il crescente numero di contagi registrato negli ultimi giorni nel territorio comunale;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

La proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 25 del 25 marzo 2021 fino alle ore 22 di venerdì 2 aprile 2021.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza potrà essere reiterata e modificata in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 28 marzo 2021



Il VICE SINDACO
Dott. Roberto Marino